

tro i trasgressori secondo i casi , le circostanze , e la qualità delle Persone ; ben inteso che ove la contravvenzione importasse una pena pecuniaria , non possa essere maggiore di cinquanta Ducati d' argento , nè maggiore la pena di due Mesi di Carcere , qualora si trattasse d' una pena afflittiva del Corpo .

VII. Da simili cognizioni , e dichiarazioni economiche potrà chi credesse d'essere indebitamente aggravato dirigersi col ricorso alla Regia Commissione Camerale , di cui si parlerà in seguito , la quale , sentita la Congregazione , e rilevati gli Atti pressola medesima esistenti , pronunzierà quella dichiarazione , che troverà consentanea al caso , ed alle risultanze .

VIII. Il Prefetto della Congregazione , nel quale sarà cumulata l'incombenza di Regio Delegato avrà il diritto di sospendere qualunque deliberazione , che fosse contraria alli Regolamenti , ed al buon servizio Pubblico , e del Sovrano , e ne farà Relazione al Regio Governo Generale .

IX. Repristiniamo nel primiero stato , come lo erano nel 1796. tutti i Corpi , ed Amministrazioni locali nel Dogado , il quale costituirà con la Città di Venezia un'unico Corpo , e Provincia , ed in tutti i Luoghi , ne quali sotto l' indicata Epoca esisteva un Giudice di prima Istanza Civile , e Criminale , dovrà questo ristabilirsi nel modo , che sarà qui abbasso stabilito .